



Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

AS 2448

Proposte di modifica

1.

ART. 104. (Misure a sostegno della ricerca)

L'articolo 104 è così riscritto:

1. Per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è costituito un fondo di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 250 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 di cui:

a) Fatto salvo quanto previsto dai punti b) e c), una quota, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 sono ripartiti tra gli enti e le istituzioni di ricerca. Nell'ambito della quota di cui al secondo periodo, 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri del Ministro dell'università e della ricerca e dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.

b) 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri del Ministro dell'università e della ricerca e dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti e le istituzioni di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi.

c) 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti e delle istituzioni di ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri del Ministro dell'università e della ricerca e dei Ministeri vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti e le istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera tra i singoli enti. Gli enti pubblici di ricerca provvedono alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo le

procedure previste dal CCNL in materia di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.

2. La dotazione del “Fondo italiano per la scienza” di cui all’articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

3. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per le scienze applicate” con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per l’anno 2024 e di 250 milioni a decorrere dall’anno 2025. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse del fondo. Nell’ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.

4. Per le finalità di cui al comma 5, dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui al comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR).

5. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati. “

Motivazione: Si rileva da tempo una situazione di sotto finanziamento degli Enti pubblici di ricerca. Vengono quindi destinate risorse sui bilanci degli EPR italiani finalizzate, nel dettaglio, a stabilizzare il personale precario ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 25 maggio 2017, n.75 nonché promuovere e valorizzare lo sviluppo professionale di ricercatori, tecnologi e personale tecnico-amministrativo, secondo le procedure previste dall’attuale ordinamento e dal CCNL degli EPR.

2.

ART. 105.

(Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.)

L’articolo 105 è abrogato:

Motivazione: Non si ritiene possibile definire un piano di rilancio del CNR in assenza di specifiche indicazioni normative che definiscano puntualmente gli obiettivi della riforma. In tal senso non è condivisibile delegare il ruolo centrale della riforma ad un comitato strategico (Supervisory Board) e ad esperti esterni all’Ente, con un obiettivo incremento di spesa e soprattutto ipotizzando che tale riforma possa avvenire con decreti in deroga alle disposizioni normative e statutarie. Ne tantomeno è condivisibile che l’incremento di risorse finanziarie in favore del CNR sia subordinato alla conclusione del piano di rilancio e riorganizzazione, in una situazione di bilancio già oggi difficile. In questo quadro il finanziamento del CNR deve avvenire secondo i meccanismi previsti dall’art. 104 così come rimodulato, mentre ipotesi di riforma del CNR devono realizzarsi con risorse e norme specifiche più articolate, a valle di un dibattito nel Paese e in sede parlamentare e coinvolgendo la comunità scientifica e le rappresentanze sindacali.